

Sicurezza sul lavoro e Covid-19: problematiche applicative

WEBINAR 11 maggio 2020

Avv. Giampaolo Furlan

1. Fonti normative, collettive e regolamentari

- art. 2087 c.c.
- D.Lgs. n. 81/2008 - T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito con modificazioni in Legge n. 27 del 24 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 (P.A. Prot. 3 aprile 2020)
- Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020
- Circolare Ministero della Salute n. 14915 del 29 aprile 2020
- Documento tecnico INAIL – 23 aprile 2020
- Circolare INAIL n.13 del 3 aprile 2020

Art. 2087 c.c.

«L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro»

- (i) obblighi generali
- (ii) obblighi specifici a contenuto determinato → d.lgs. 81/2008
- norma di chiusura → misure di sicurezza innominate → interpretazione giurisprudenziale
- difficoltà onere della prova → responsabilità contrattuale: inadempimento obbligo di sicurezza + danno + nesso causa
- responsabilità penale: reati omissivi impropri → violazione norma cautelare specifica
- se misura innominata → si valuta l'adeguato livello di diligenza adottato dal datore di lavoro

COVID-19

Norme principali

DPCM 26 aprile 2020: ripresa o prosecuzione delle attività produttive solo in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione

↓
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, aggiornato il 24 aprile 2020 (Allegato 6)

↓
Art. 91, D.L. Cura Italia → responsabilità del datore per inadempimento delle misure di contenimento (artt. 1218 e 1223 c.c.) → inserito nel D.L. 6/2020 → abrogato dal D.L. 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, co. 6-bis

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

- Modifica in base alle esigenze aziendali → integrazione con ulteriori misure più incisive o equivalenti secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali
- Mancata attuazione del Protocollo → sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 2, co. 6, DPCM 26.04.2020)
- Aggiornamento del DVR per la presenza del nuovo rischio biologico derivante dall'epidemia COVID-19 → in caso di contratto di appalto → aggiornamento DUVRI.
- Comitati aziendali per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali (se esistenti) e del RLS → in mancanza, un Comitato Territoriale composto da organismi paritetici e rappresentanti delle parti sociali

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- l'accettazione di non poter fare ingresso o permanere in azienda qualora sussistano sintomi di influenza o si provenga da zone a rischio o si abbia avuto contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni di sicurezza adottate dalle Autorità competenti (mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale.

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

APPALTO

- il committente deve fornire all'appaltatore completa informativa dei contenuti del Protocollo interno adottato e vigilare che tutti i soggetti che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale ne rispettino integralmente le previsioni
- i lavoratori dipendenti dell'appaltatore che operano nello stesso sito produttivo del committente e risultano positivi al COVID-19 → l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente affinché entrambi collaborino con l'autorità sanitaria a ricostruire la filiera degli eventuali contatti stretti con il lavoratore risultato positivo
- ❖ Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

MISURE ORGANIZZATIVE

- favorire le modalità di lavoro agile o comunque di lavoro a distanza anche dopo la ripresa delle attività lavorative, garantendo al lavoratore adeguate condizioni di supporto → anche in assenza degli accordi individuali e assolvendo in via telematica agli obblighi di informativa anche con ricorso alla documentazione sul sito dell'INAIL
- astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione:
 - in via prioritaria, gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore);
 - utilizzare i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti;
 - promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (cfr. art. 1, co. 1, lett. h), DPCM 26.04.2020)

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

MISURE ORGANIZZATIVE

- garantire il distanziamento dei lavoratori, attraverso le misure organizzative e strutturali opportune sui luoghi di lavoro → articolazione del lavoro ridefinita con soluzioni innovative:
 - riposizionamento delle postazioni di lavoro o con orari differenziati per evitare assembramenti / produzione organizzata su turni;
 - rimodulazione dei livelli produttivi → diminuire al massimo i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
 - limitare gli spostamenti all'interno del sito aziendale ed evitare gli assembramenti → anche relative al raggiungimento del posto di lavoro, con particolare riferimento all'utilizzo dei mezzi di trasporto;
 - sospensione delle trasferte e viaggi di lavoro nazionali, annullamento eventi e attività formative.

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

INGRESSO IN AZIENDA

- il personale potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea e isolato qualora avesse la temperatura superiore a 37.5°C → costituisce un trattamento dei dati personali → informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR (cfr. art. 1, n. 7, lett. d) DPCM 11.03.2020; conservazione sino al termine dello stato di emergenza);
- rilascio di autodichiarazioni attestanti la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultati positivi Covid-19 → rispetto normativa privacy;

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

INGRESSO IN AZIENDA

- i dipendenti risultati positivi al Covid-19 che vorranno riprendere l'attività → obbligo di presentare un apposito certificato di “avvenuta negativizzazione” del tampone;
- In ipotesi di focolai epidemici e misure aggiuntive specifiche dell'autorità sanitaria competente → massima collaborazione del datore;
- fornitori esterni: procedure di ingresso, transito e uscita che minimizzino il rischio di assembramento e contagio tra personale esterno- personale in azienda (ad es. gli autisti devono rimanere a bordo dei mezzi, gli ingressi devono essere contingentati, devono essere adottate tutte le norme igienico-sanitarie vigenti; deve essere ridotto al massimo l'ingresso di visitatori ecc.).

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PULIZIA, SANIFICAZIONE E PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- pulizia giornaliera e sanificazione periodica dei locali, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di relax → per i lavoratori a turni la pulizia va effettuata a ogni fine turno;
- gli interventi particolari e periodici di pulizia possono essere finanziati anche attraverso gli ammortizzatori sociali (cfr. indicazioni del Ministero della Salute);

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

PULIZIA, SANIFICAZIONE E PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- devono essere messi a disposizione idonei detergenti per le mani in specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
- le aziende presenti nelle aree geografiche di maggior epidemia o in cui sono stati registrati casi sospetti di Covid-19, alla riapertura, hanno l'obbligo di effettuare, oltre le normali attività di pulizia, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni (Circ. Min. Salute 22 febbraio 2020 n. 5443).

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale → si deve procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti dai locali
- l'azienda deve avvertire immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza e collaborare con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" → nel periodo dell'indagine, l'azienda può chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento.

Protocollo aggiornato il 24 aprile 2020

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE, RLS

- il medico competente potrà indicare l'adozione di eventuali mezzi diagnostici ritenuti utili per il contenimento del contagio;
- coinvolgimento del medico competente per l'identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento dei lavoratori con pregressa infezione da Covid-19, che dovranno essere sottoposti ad una preventiva visita medica;
- revisione e/o redazione dei protocolli sanitari per riapertura con RSPP e Medico competente, differenziato per tipo di attività.

CIRCOLARE MIN. SALUTE n. 14915 del 29 aprile 2020

Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25, D.Lgs. 81/2008).

Nel contesto dell'emergenza COVID-19, il medico competente deve:

- supportare il datore nell'attuazione delle **misure di prevenzione e protezione** (cfr. Protocollo 24.04.2020), contestualizzandole rispetto alle differenti tipologie di attività produttive e alle singole realtà aziendali;
- collaborare all'**informazione/ formazione dei lavoratori**;
- supportare il datore nella **valutazione dei rischi** correlati al rientro al lavoro in periodo pandemico → aggiornamento DVR/DUVRI;
- nelle fasi iniziali, essere coinvolto nell'individuazione delle **misure organizzative e logistiche** (aspetti legati ad eventuali fragilità) → successivamente, essere informato su quanto pianificato per individuare eventuali prescrizioni/limitazioni nel giudizio di idoneità.

CIRCOLARE MIN. SALUTE n. 14915 del 29 aprile 2020

Le **visite mediche comprese nella sorveglianza sanitaria** (art. 41, D.Lgs. 81/2008) devono essere garantite, purché il medico possa svolgerle nel rispetto delle misure igieniche secondo le indicazioni del Ministero della Salute:

- se possibile, le visite dovrebbero svolgersi in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d'aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un'adeguata igiene delle mani;
- durante le visite, è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina);
- la programmazione delle visite mediche deve essere organizzata in modo tale da evitare forme di assembramento;
- ai lavoratori deve essere fornita un'adeguata informativa, affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

CIRCOLARE MIN. SALUTE n. 14915 del 29 aprile 2020

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria devono essere privilegiate le **visite urgenti e indifferibili**, come:

- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione (il medico competente deve valutare l'eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all'epoca dell'ultima visita effettuata, sia dell'entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione);
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Possono essere **differibili**, previa valutazione del medico, in data successiva al 31 luglio 2020: (i) la visita medica periodica (art. 41, co. 2 lett. b), D.Lgs. 81/2008) e (ii) la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, co. 2, lett. e), D.Lgs. 81/2008).

CIRCOLARE MIN. SALUTE n. 14915 del 29 aprile 2020

- Andrebbe sospesa anche l'esecuzione di **esami strumentali che possono esporre a contagio da Covid-19** (ad esempio, le spirometrie) che non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione.
- Il lavoratore comunica al datore di lavoro, direttamente o indirettamente **per il tramite del medico competente**, la variazione del proprio stato di salute legato al Covid-19 quale (i) contatto con caso sospetto, (ii) inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, (iii) riscontro di positività al tampone.
- Attività di **contact tracing** da parte del medico competente nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento.

CIRCOLARE MIN. SALUTE n. 14915 del 29 aprile 2020

- Al **rientro lavorativo**, il medico competente deve essere coinvolto nell'identificazioni dei **soggetti con particolari situazioni di fragilità**, anche in relazione all'età (cfr. Protocollo 24.04.2020).
- Attraverso adeguata informativa, i lavoratori devono essere sensibilizzati a rappresentare al medico competente **l'eventuale sussistenza di patologie**, attraverso la c.d. visita a richiesta del lavoratore (art. 41, co. 2, lett. c), D.Lgs. 81/2008).
- Al **reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19** (che sono guariti previa certificazione di «avvenuta negativizzazione»), il medico competente deve effettuare la visita medica di cui all'art. 41, co. 2. lett. e-ter), D.Lgs. 81/2008 (quella a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi) → **verifica idoneità alla mansione**, anche per valutare profili specifici di rischiosità, **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia**.

Documento tecnico INAIL – 23 aprile 2020

possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione

↓
individuazione dei settori in base all'esposizione al rischio di esposizione al COVID-19

↓
rischio connesso all'esposizione sociale

Documento tecnico INAIL – 23 aprile 2020

Il rischio di contagio può essere classificato secondo tre variabili:

- **Esposizione:** la probabilità di venire in contatto con fonti di contagio nello svolgimento delle specifiche attività lavorative (es. settore sanitario, gestione dei rifiuti speciali, laboratori di ricerca);
- **Prossimità:** le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro che non permettono un sufficiente distanziamento sociale (es. specifici compiti in catene di montaggio);
- **Aggregazione:** la tipologia di lavoro che prevede il contatto con altri soggetti oltre ai lavoratori dell'azienda (es. settori ristorazione, commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione).

Documento tecnico INAIL – 23 aprile 2020

L'individuazione dei fattori di rischio consente di elaborare apposite strategie di prevenzione e riduzione del rischio di contagio. A tal fine è necessario adottare una serie di misure che possono essere così classificate, anche in considerazione di quanto già contenuto nel Protocollo condiviso del 14 aprile 2020 :

- **Misure organizzative;**
- **Misure di prevenzione e protezione;**
- **Misure specifiche per la prevenzione dell'attivazione di focolai epidemici.**

Rientro in azienda Sintesi

- **Modifica DVR**
- **Protocollo aziendale**
- **Comunicazione ai dipendenti di data inizio lavoro e modalità organizzative e con trasmissione protocollo;**
- **Nella comunicazione deve esserci:**
 - **l'autodichiarazione sui contagi e di aver preso visione del Protocollo;**
 - **di prendere contatto con il medico competente;**
 - **Una breve sintesi delle misure di prevenzione e protezione;**
 - **Informativa privacy**

Art. 42, D.L. Cura Italia

- Nei casi accertati di infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il **certificato di infortunio** e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura la relativa tutela dell'infortunato.
- Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da COVID-19 in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato, con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa.

Circolare INAIL 13/2020

A causa dell'emergenza da COVID-19, dal 23 febbraio al 1 giugno 2020 sono sospesi (cfr. artt. 34 e 42, co. 1, D.L. Cura Italia):

- il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL;
- i termini di decadenza e prescrizione delle prestazioni INAIL;
- i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'INAIL, che scadano nel periodo indicato (art. 83 DPR 1124/65). Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Circolare INAIL 13/2020

Nei casi accertati di **infezione da coronavirus in occasione di lavoro**, l'INAIL eroga le prestazioni previste per l'infortunio sul lavoro: in questi casi, infatti, **la causa virulenta è equiparata a quella violenta**.

Sono destinatari della tutela:

- i lavoratori dipendenti e assimilati;
- i lavoratori parasubordinati;
- i sportivi professionisti dipendenti;
- i lavoratori appartenenti all'area dirigenziale.

COVID-19: rischio generico/specifico?

Circolare INAIL 13/2020

Categorie rischio → valutazione presuntiva → utilizzo criteri probabilistici per valutare l'esposizione al COVID-19 → giudizio fattuale ex ante + indicazioni tecniche al momento note → criteri sentenza Francese

Limitare intervento tutela INAIL alle fattispecie che hanno maggior rischio → maggiore probabilità di esposizione al COVID-19

- COVID-19 = **infortunio** → rischio specifico
- percorso andata/ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro = **infortunio in itinere** → rischio generico ? → possibilità di contagio anche all'esterno dell'ambiente di lavoro
- il rischio di contagio è molto più probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati → al fine di ridurre la portata, per tutti i lavoratori è considerato necessario l'uso del mezzo privato per la durata dell'emergenza

COVID-19: rischio generico/specifico?

Circolare INAIL 13/2020

Nell'attuale situazione pandemica, per le seguenti categorie di lavoratori vige **la presunzione semplice** di origine professionale → elevatissima probabilità che gli stessi, per la natura del lavoro svolto, vengano a contatto con il Covid-19:

- operatori sanitari;
- lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti;
- personale non sanitario operante all'interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi.

COVID-19: rischio generico/specifico?

Circolare INAIL 13/2020

Ove l'episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga, l'accertamento medico-legale seguirà l'ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale.

Circolare INAIL 13/2020

Una volta accertato il contagio, il medico competente deve trasmettere telematicamente il **certificato medico**, necessario ai fini dell'erogazione delle prestazioni INAIL, (art. 53, cc. 8-10, DPR 1124/65) che **deve riportare**:

- i dati anagrafici completi del lavoratore e del datore di lavoro;
- la data dell'evento/contagio;
- la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea assoluta conseguente al contagio da virus o la data di astensione dal lavoro per quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata all'accertamento dell'avvenuto contagio;
- per le fattispecie per le quali non opera la presunzione semplice dell'avvenuto contagio in relazione al rischio professionale specifico, **le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con le cause denunciate.**

Circolare INAIL 13/2020

Per il datore di lavoro, i termini per la trasmissione telematica della denuncia di infortunio all'INAIL **decorrono** solo dalla conoscenza positiva dell'avvenuto contagio.

La **tutela INAIL decorre** dal primo giorno di astensione dal lavoro:

- attestato da certificazione medica per avvenuto contagio;
 - coincidente con l'inizio della quarantena, sempre per contagio da Covid-19 (contagio che può essere accertato anche successivamente all'inizio della quarantena).
- ❖ Gli eventi lesivi derivanti da infezioni da Covid-19 - in occasione di lavoro - non sono computati ai fini della determinazione **dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico**
- ❖ Nel caso di decesso del lavoratore → ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum prevista dal **Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.**

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

